

# Formazione UDB 2020

Aosta, 5-12 dicembre 2020



Microfono spento per tutti



Prenotazione  
intervento su chat



Accesso alla parola



# Sport sociale UISP

## Tra Asd e Terzo settore

**ONLUS**  
**ASD**  
**SSD**  
**APS**  
**nonprofit management**  
**Mondo Non Profit**  
**Dallo Start up**  
**Statuti ad Hoc**  
**Modelli di adesione**  
**Monitoraggio**  
 Format di convenzioni  
 research boards  
 charitable NPO grants  
 volunteers charities  
 Assistenze Fiscale  
 Statuti ad Hoc



# I riferimenti base Sport & Sport Sociale

L'art. 32, 1° comma della Cost., statuisce poi che la Repubblica tutela la salute come fondamentale **diritto** dell'individuo e interesse **della** collettività ed essa trova la sua espressione in campo **sportivo**, in primo luogo, **nel diritto all'integrità fisica** collegato **alla** scelta di vita che il soggetto ha effettuato.

## NORME DI RIFERIMENTO PRINCIPALI

- L. 91/1981 sul professionismo (Ord)
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917- art. 67 c. 1 lett. m) (Fis)
- Legge 398/1991 (Fis)
- D.Lgs 242/1999 (decreto Melandri) (Ord)
- Art. 90 L. 289/2002 sul dilettantismo (Ord)
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. (Codice TS) (Ord/Fis)
- Decreto delegato di cui alla L. 86/2019 (TUS) (Ord/Fis)
- 6 Decreti legislativi 24/11/2020 superano L. 86/2019 (TUS)(Ord/Fis)



## Sport sociale CTS

**Il decreto legislativo 117/2017 che regola il Codice del Terzo Settore.**

Perché le ASD non rientrano tout-court nel codice del terzo settore?

**Prima di addentrarci nelle ragioni che spiegano perché le sportive non rientrano nel Terzo settore, andiamo a vedere quali sono i soggetti coinvolti nel Terzo Settore:**

– organizzazioni di volontariato;

**– associazioni di promozione sociale;**

– gli enti filantropici;

– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

**– le reti associative;**

– le società di mutuo soccorso;

– altri enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



## Sport sociale TS e Legge 398/1991

*Gli Enti di Terzo Settore possono essere iscritti al Registro CONI?*

*L'Associazione Sportiva Dilettantistica che si trasforma in Ente di Terzo Settore. (tratto da articolo di Martinelli EC News)*

**Le ASD/SSD potranno convertirsi in Enti di Terzo Settore sfruttando la voce residuale “attività di interesse generale” che il terzo settore dovrebbe riconoscere assieme alle imprese sociali (norma modificata).**

**Sarà possibile, pertanto, che un ente del terzo settore potrà svolgere attività sportive di tipo dilettantistico con il riconoscimento ai fini del Registro del CONI.**

**In questo caso l'ETS sfrutterà le regole e le agevolazioni fiscali proprie del Terzo Settore pur praticando sport (su questa norma UISP sta lavorando).**

Che le associazioni sportivo dilettantistiche (Asd)/Società sportivo dilettantistiche (Ssd) potessero astrattamente assumere la qualifica di Ets, al verificarsi dei presupposti di legge, non avevamo dubbi: tra i diversi contributi sul tema si segnala l'articolo “La riforma come opportunità per le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche” di Antonio FICI, e l'articolo “L'associazione sportiva dilettantistica può scegliere l'iscrizione al RUNTS” di Gabriele SEPIO, pubblicato su Il Sole 24 ore del 26/7/2019, oltre alla posizione assunta in merito dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. 18/2018.



# Sport sociale TS e Legge 398/1991

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 <sup>(1)</sup>.

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),  
della legge 6 giugno 2016, n. 106.

## Titolo II

### Degli enti del terzo settore in generale

#### Art. 4. *Enti del Terzo settore*

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro,



## Sport sociale TS e Legge 398/1991

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 <sup>(1)</sup>.

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),  
della legge 6 giugno 2016, n. 106.

### **Art. 5. Attività di interesse generale**

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



## Sport sociale TS e Legge 398/1991

### *Disciplina fiscale applicabile per le ETS che svolgono attività sportive.*

Gli Enti del Terzo Settore, una volta completato l'iter normativo che rende pienamente applicabile questo regime, avranno un regime fiscale di favore dedicato.

L'ente di terzo settore potrà essere iscritto al CONI svolgendo una delle 385 discipline consentite. Agli ETS che praticheranno attività sportiva dilettantistica si applicheranno le seguenti regole: Non applicheranno il regime agevolato L. 398/1991, come indicato espressamente dall'art. 89 comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore; **(interpretazione controversa che si deve ricondurre al concetto di prevalenza delle attività)**

L'ETS potrà iscriversi al Registro del CONI per la pratica sportiva ma dovrà comunque iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore secondo cui "Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni Titolo X del CTS nonché le norme del Titolo II del TUIR, in quanto compatibili."



## Riforma dello Sport Dal 2017 al 2020

### Decreto delegato di cui alla L. 86/2019

Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 24 novembre 2020. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo SPADAFORA, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport.



## Riforma dello Sport Dal 2017 al 2020

**NORME SU CUI LAVORARE per riformare lo sport**  
Decreto delegato di cui alla L. 86/2019  
6 Decreti Legislativi – NIENTE T.U. dello Sport

**Non è stato approvato il cosiddetto Decreto  
Uno, relativo al nuovo assetto della  
Governance sportiva**



## Riforma dello Sport 2° D.Lgs.

I Decreti approvati passeranno al vaglio del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato Regioni e delle commissioni parlamentari prima del varo definitivo.

### **1) Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**

- revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo”
- abolizione del vincolo sportivo
- premio di formazione atleta per ASD
- pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico
- pari diritti delle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva
- “Fondo per il professionismo negli sport femminili” ...



## Riforma dello Sport 3° e 4° D.Lgs.

2. **Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo – esame preliminare)**
3. **Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)**



## Riforma dello Sport 5° D.Lgs.

### 4. Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)

- **semplificazione burocratica** :Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva;
- **contrasto alla violenza di genere** il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale



## Riforma dello Sport 6° D.Lgs.

### 5. Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto attua l'articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.

... norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.

... criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza.

... mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà

... **specifiche norme di comportamento per gli utenti** e l'obbligo per **i minori di 18 anni del casco protettivo.**



## Spunti di approfondimento

### CIRCOLARE N. 18/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

**OGGETTO:** *Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.*



# Lavoro sportivo Evoluzione

Lavoro subordinato o autonomo?

Il nostro legislatore, ormai quasi quarant'anni fa, sulla spinta di un Pretore di Milano che aveva bloccato il c.d. "calcio mercato", ritenendola attività in contrasto con le allora vigenti norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori, con la **Legge 91/1981** ha iniziato a confrontarsi con le **difficoltà connesse all'inquadramento del lavoro sportivo all'interno delle fattispecie codicistiche del lavoro subordinato (articolo 2094 cod. civ.) e del lavoro autonomo (articolo 2222 cod. civ.)**.

La **L. 91/1981** si pone, pertanto, sicuramente come "**legge speciale**" ma inquadra i lavoratori a cui si applica, sia pure con molteplici specialità, nell'ambito delle categorie generali del **lavoro subordinato** e, in via residuale, **autonomo**.

## Professionalismo e dilettantismo

Se, nei desiderata originari, vi era sicuramente l'idea di far rientrare tutte le attività sportive onerose nel campo di applicazione di tale legge, presto ci si rese conto che **la normativa approvata, redatta secondo le esigenze specifiche del mondo del calcio, con grandi difficoltà si sarebbe potuta applicare ad altre discipline** (oggi hanno un settore professionistico, oltre al calcio, solo **basket, ciclismo e golf**).

Su queste intervenne il legislatore fiscale che, prima con la **L. 80/1986** e, poi, successivamente, con la **L. 133/1999**, intervenendo sull'[articolo 67 Tuir](#) che disciplina i redditi diversi, inquadra la disciplina fiscale dei compensi senza, però, entrare nel merito della **qualificazione civilistica** o, comunque, identificare quale fosse la "**causa**" di questo rapporto.



## Lavoro sportivo Evoluzione

### Vuoti normativi e previdenza

Questo vuoto normativo portò, come conseguenza che, a partire dal 2000, sui compensi sportivi per attività dilettantistica **non venisse più applicata alcuna ritenuta previdenziale e assicurativa** in potenziale contrasto con la **previsione del secondo comma dell'[articolo 38 Cost.](#)**

**In questo quadro si è inserita una giurisprudenza di riferimento assolutamente ondivaga** (con la Cassazione che ha finora privilegiato la tesi della **inapplicabilità della disciplina di esonero** della contribuzione ai soggetti che lavorano nel mondo dello sport dilettantistico: *“.. gli istruttori o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente inquadrati nell'alveo della predetta normativa di favore (articolo 67 primo comma lett. m - n.d.r.) sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un **rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio**. Laddove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile **all'assunzione di un obbligo di fare**, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato **vanificherebbe la natura sportivo - dilettantistica di quella prestazione**” – Cassazione, n. 31840/2014) a fronte della quale si è formata, invece, una consolidata prassi amministrativa che ha tratto spunto da alcune sentenze di Corti d'appello in favore della natura atipica del compenso sportivo per prestazioni lavorative nello sport dilettantistico.*



## Il Lavoro sportivo Evoluzione

Vuoti normativi, giurisprudenza e prassi

La Corte d'Appello di Firenze (**sentenza n. 683/2014**), ha segnato l'inversione di tendenza da parte della Giurisprudenza.

Scrive, infatti, il Collegio giudicante: “.. **la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare**

**un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche”.**

Nella medesima direzione intrapresa dalla **Magistratura fiorentina** (analizzata con il [precedente contributo](#)), tesa ad inquadrare il lavoro sportivo dilettantistico come **norma speciale** e fattispecie dotata di **terzietà** rispetto ai criteri ermeneutici del lavoro autonomo o del lavoro subordinato, si è posto prima il **Ministero del Lavoro con la sua nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036** e, successivamente, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con propria lettera circolare del **1° dicembre 2016 n. 1/2016** che testualmente riporta: “... **la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro...**”



# Lavoro sportivo Evoluzione

## Vuoti normativi, giurisprudenza e prassi Rapporto endoassociativo

La **tesi della “specialità” del rapporto di lavoro dilettantistico** è stata, infine, confermata anche dalla **Suprema Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto che: *“...invero, in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive...”* (Cassazione Civile, Sez. lavoro, Ordinanza n. 24365 del 30.09.2019).

La necessità di tipizzare nasceva anche dal fatto che le **prestazioni d’opera nel mondo sportivo dilettantistico** hanno una valenza molto diversificata:

- in alcuni casi legati a **finalità endoassociative**, caratterizzate pertanto dall’**assenza di un legame sinallagmatico** tra il corrispettivo, a volte meramente simbolico, e il valore della prestazione resa,
- in altri casi si parla di **attività, sì lavorativa, ma a carattere “complementare”** rispetto ad una attività principale di carattere extrasportivo,
- infine, può concretizzare una **attività lavorativa principale**, caratterizzata da una professionalità acquisita.



## Lavoro sportivo Evoluzione

Vuoti normativi, giurisprudenza e prassi  
e la Riforma dello sport

Questa molteplicità di interessi e funzioni era stata, in parte, anche recepita dal legislatore quando, con il D.M. 15.03.2005, tramite il quale si individuavano le categorie di lavoratori da iscrivere all'Enpals (oggi Inps spettacolo), sono stati inseriti, tra i lavoratori, gli istruttori delle associazioni e società sportive dilettantistiche ma non gli atleti, evidentemente ritenendo che, per loro, non ci fossero i presupposti per poterli ritenere lavoratori, stante la funzione anche ludica della loro prestazione.

Su questa situazione entra la Legge delega n. 86/2019 che, al suo **articolo 5** prevede che i decreti dovranno disciplinare "...la figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;...".



# Lavoro sportivo Evoluzione

Vuoti normativi, giurisprudenza e prassi  
e la Riforma dello sport

Già da questa formulazione ne deriva che il legislatore delegante non sembra aver “voglia” di **tipizzare le prestazioni sportive** ed effettuare distinguo, ritenendo che tutti gli operatori del settore dilettantistico rientrino nella categoria dei “lavoratori” per presunzione, **senza alcuna valutazione degli scopi sottesi alla prestazione stessa.**

Tale posizione viene ribadita nella **legislazione emergenziale**. L'articolo 98 D.L. **34/2020** rubrica espressamente “*Disposizioni in materia di lavoratori sportivi*” e prevede quanto segue: “è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso ... le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020”.

Purtroppo **la lettura della bozza di testo unico sullo sport sembra confermare la scelta del legislatore di non tipizzare**, come si auspicava, **la figura della prestazione dello sportivo dilettante** ma di ricondurlo alle fattispecie classiche del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, anche nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa ed occasionale**. **Tale scelta appare di difficile condivisione in quanto lascia all'interprete l'onere del corretto inquadramento del “lavoratore” sportivo dilettante.**

La strada, mantenuta anche in questo testo, di conservare la **presunzione di subordinazione** della prestazione per l'atleta professionista, rende, di primo impatto, probabile che l'attività di verifica prenderà proprio questa figura come **riferimento in sede ispettiva**, dimenticando la componente ludica presente in tutte le **attività dilettantistiche**.



# Lavoro sportivo Evoluzione

Riforma dello sport  
Possibili nuovi costi

Si ritiene che sarà confermata la scelta della **eliminazione della distinzione tra settore dilettantistico e professionistico, disciplinando genericamente il lavoratore sportivo**, quale soggetto che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Ne verrà dunque disciplinata l'attività, precisando che il **lavoro sportivo** può costituire oggetto di uno dei seguenti rapporti:

- di lavoro subordinato, anche dilettantistico,
- di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'[articolo 409, n. 3, c.p.c.](#)),
- di prestazione occasionale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Sul punto, dopo i pronunciamenti giurisprudenziali e la **circolare 1/2016 dell'INL** ci si aspettava, da parte del legislatore, una **tipizzazione dei contratti concernenti il rapporto con il lavoratore sportivo dilettante.**

Nel riquadro rosso trovate la questione aperta che andrà seguita da UISP.  
La dottrina si divide con in interpretazioni (tra i tanti **FICI, SEPIO, MARTINELLI**)



## Lavoro sportivo Evoluzione

Riforma dello sport  
Possibili nuovi costi

Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito da parte del **dirigente sportivo**, del **tecnico** o dell'**atleta** del **sodalizio sportivo dilettantistico**, all'interno dei

cosiddetti redditi diversi, regolati dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Pertanto **la riforma *de qua* costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi "lavoratori sportivi" costituiranno *ex lege* lavoratori a tutti gli effetti che**

- produrranno **reddito soggetto a tassazione**,
- e, soprattutto, saranno soggetti a **contribuzione previdenziale**.

Questa è la nuova frontiera e tavolo di negoziazione su cui UISP lavorerà



## Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

### Le prestazioni sportive amatoriali

Accanto ai lavoratori sportivi vengono previste le c.d. “prestazioni sportive amatoriali” in capo a *“amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*; detto articolo precisa inoltre che *“per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari...”*.

... rapporto non strutturato e costi contenuti ai meri rimborsi



# Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

## I lavoratori sportivi

Ma vediamo nel dettaglio le differenze tra la normativa vigente e le figure del **lavoratore sportivo** previste dalla riforma, suddivise tra:

- **lavoratore dipendente,**
- **titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e**
- **lavoratore autonomo.**

Sul punto, nonostante **rimanga la previsione della soglia di esenzione di 10.000 euro**, che servirà a mitigare i **costi che colpiranno gli enti sportivi dilettantistici**, è in ogni caso innegabile che gli stessi dovranno sopportare **spese ben più ingenti rispetto al sistema attualmente vigente.**

**Seguono degli esempi di simulazione dei costi ...**



# Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

## 1. Rapporto di lavoro subordinato sportivo

La simulazione tiene conto di un **compenso lordo erogato dall'ente sportivo**

- di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,
- di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890
- e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'[articolo 69, comma 2, Tuir](#).



# Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

## Rapporto di lavoro subordinato sportivo

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'[articolo 69, comma 2, Tuir](#).

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo € 20.380
€ 13.729		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 30.000	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo € 40.470
€ 24.890		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo € 68.420
€ 37.738		



# Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

## 2. Collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale** dei lavoratori sportivi, precisa che, per i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica** crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.



# Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

## Collaborazione coordinata e continuativa

<b>Anno 2021</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo a carico dell'ente sportivo
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	- nuovo Decreto Legislativo € 18.150
<b>Anno 2022</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo a carico dell'ente sportivo
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	- nuovo Decreto Legislativo € 18.850
<b>Anno 2023</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo a carico dell'ente sportivo
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	- nuovo Decreto Legislativo € 19.930
<b>Anno 2024</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo carico ente sportivo
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	nuovo Decreto Legislativo € 20.270



# Lavoro sportivo Evoluzione '20-'24

## 3. Rapporto di lavoro Autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno **prestazioni autonome**, iscritti alla **gestione separata Inps** di cui alla **L. 335/1995**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021** al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.



# Lavoro sportivo Evoluzione '20/ '24

## Rapporto di lavoro Autonomo

<b>Anno 2021</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
<b>€ 13.729</b>	<b>€ 21.161</b>	
		nuovo Decreto Legislativo
		<b>€ 19.002</b>
<b>Anno 2022</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
<b>€ 13.729</b>	<b>€ 21.161</b>	
		nuovo Decreto Legislativo
		<b>€ 20.190</b>
<b>Anno 2023</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
<b>€ 13.729</b>	<b>€ 21.161</b>	
		nuovo Decreto Legislativo
		<b>€ 20.707</b>
<b>Anno 2024</b>		
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
<b>€ 13.729</b>	<b>€ 21.161</b>	
		nuovo Decreto Legislativo
		<b>€ 21.536</b>



## Fonti

Nome

-  1\_ProgCorsoUDB\_2020.pdf
-  2\_policyminorenni-uisp.pdf
-  3\_TS\_443\_AS08-0920.pdf
-  4\_TS\_Codice\_Decreto-Legislativo-3-luglio-2017-n117.pdf
-  5\_TS\_2020-10-12\_il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-alcune-considerazioni-di-carattere-fiscale.pdf
-  6\_TS\_Fici\_-\_Riforma\_terzo\_settore\_e\_sport\_dilettantistico\_1.pdf
-  7\_TS\_Lo sport è terzo settore o il terzo settore è anche sport.docx
-  8\_TS\_2020-11-04\_gli-enti-del-terzo-settore-e-lorgano-di-controllo.pdf
-  9\_Riforma dello sport.docx
-  10\_ADE\_Circolare+18E-2018ASD.pdf
-  11\_ADE\_GuidaASDeSSD.pdf
-  12\_ADE\_Accertamento\_fiscale-15072019120046.pdf
-  13\_LAV\_2020-10-19\_il-lavoro-sportivo-dilettantistico-e-il-testo-unico-sullo-sport-i-parte.pdf
-  14\_LAV\_2020-10-21\_il-lavoro-sportivo-dilettantistico-e-il-testo-unico-sullo-sport-ii-parte.pdf
-  15\_LAV\_2020-11-16\_i-costi-del-nuovo-lavoro-sportivo-dilettantistico.pdf
-  16\_LAV\_I\_compensi\_sportivi\_-\_Avv.\_Guido\_Martinelli.pdf
-  17\_Circolare-INL-1-11032020.pdf
-  18\_Registro\_Coni\_2.0\_-\_Dott.\_Andrea\_Mancino.pdf
-  19\_CIRCOLARE PRIVACY 29arsea.pdf
-  UDB\_VDA\_2020.pdf
-  UDB\_VDA\_2020.pptx
-  Vademecum\_I\_.pdf
-  Vademecum\_II\_.pdf
-  Vademecum\_III\_.pdf



# Buone Vacanze!



GRAZIE  
Liberi tutti !